

IL CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE: BOMBA A TERMINE!

Il contratto d'opera professionale rischia di diventare una bomba a termine per la professione intellettuale perché la giurisprudenza, il "diritto vivente", e non pochi codici deontologici richiedono "adeguatezza" della struttura, ossia la dimostrazione della capacità oggettiva a sostenere lo svolgimento dell'incarico, e tuttavia né la giurisprudenza né i codici deontologici propongono altrettanto oggettivi parametri di riferimento.

Anzi, la giurisprudenza di merito, il cui esame potrebbe consentire (non senza tempo e fatica) l'estrapolazione di dati utili da ordinare in sequenza per gli opportuni rilievi statistici e l'adozione delle misure più idonee, di fatto non è disponibile, o meglio è disponibile in relazione alla buona volontà degli operatori (avvocati e giudici) che ravvisano nelle questioni da essi trattate elementi di possibile utilità generale.

Ma, naturalmente, non c'è nessuna certezza che tali sentenze riproducano effettivamente gli orientamenti generali e, d'altra parte, da esse non è facile trarre spunto per strutturare "adeguatamente" la propria attività professionale.

Quale rimedio utile è suggerita al professionista (o imposta dal codice deontologico) una buona polizza assicurativa. Ora il suggerimento è, certo, prudente e idoneo a soddisfare, almeno in parte, le ragioni di un cliente danneggiato. Ma, altrettanto certamente, la polizza assicurativa non ripara il buon nome del professionista e nulla aggiunge al decoro professionale, che è fatto di competenza applicata alla fattispecie nei tempi e modi richiesti.

Il quesito di fondo rimane pertanto insoddisfatto: di quale "adeguatezza" deve disporre il professionista per assumere un incarico e, all'occorrenza, quali dimostrazioni è tenuto ad offrire al cliente lesa o insoddisfatto e al giudice?